



DISEGNO DI LEGGE PER QUALIFICARE LE IMPRESE AGROMECCANICHE PROFESSIONALI E LA FIGURA DELL'AGROMECCANICO PROFESSIONALE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - a) qualificare le imprese agromeccaniche e la loro professionalità nel rispetto dei principi contenuti nel Reg CE 1968/2005;
 - b) definire la figura dell'agromeccanico professionale;
 - c) tutelare i soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite a qualsiasi titolo dalle imprese di cui alla lettera a);
 - d) certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito delle filiere produttive agricole e forestali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) «attività agromeccanica»: quella definita dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99;
 - b) «impresa agromeccanica»: soggetto che svolge l'attività di cui alla lettera a), sia sotto forma di impresa individuale che in forma societaria;
 - c) «imprenditore agromeccanico professionale»: soggetto che soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 3

(Requisiti di capacità professionale)

1. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono nominare un responsabile tecnico in possesso di uno dei seguenti requisiti di capacità professionale, accertabile dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente territorialmente.

1.1 Requisiti morali e personali

- a) Essere cittadini italiani o di altro stato membro della Comunità Europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo o dipendente;
- b) Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia;
- c) Non aver riportato condanne penali per i reati previsti dall'art.7 – comma 1 – lettera b della Legge 122/92.



1.2 Requisiti professionali

- a) Avere esercitato l'attività di agromeccanico in proprio o alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi cinque anni come operaio qualificato per almeno tre anni. Il periodo di operaio qualificato si riduce ad un anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all'attività;
- b) Aver frequentato con esito positivo un corso tecnico pratico di qualificazione, effettuato presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di agro **meccanico** come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente alle discipline agrarie, seguito da almeno sei mesi di esercizio dell'attività di agro meccanico come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

1.3 Rapporto di immedesimazione

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l'impresa in una delle seguenti figure:

- a) Titolare di impresa individuale;
 - b) Socio/amministratore di società;
 - c) Dipendente dell'impresa;
 - d) Familiare del titolare della ditta individuale entro il terzo grado o affine entro il secondo grado.
2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta nei confronti di un solo soggetto giuridico.

Art. 4

(Impresa Agromeccanica Professionale)

Ai fini della presente normativa è Impresa Agromeccanica Professionale, in qualsiasi forma giuridica costituita, quella che svolge in forma prevalente l'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 ed abbia al suo interno un soggetto con i requisiti di cui all'Art. 3.1.3.

Art. 5

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (o Regioni?), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1. Punto 1.2 lettera b.



Art. 6

(Agromeccanico Professionale)

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, è agromeccanico professionale colui che, in possesso dei requisiti di capacità professionale ai sensi del precedente articolo 3, svolge direttamente o in qualità di socio o amministratore, in forma prevalente sia per tempo che per reddito, l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99

Art.7

(Inquadramento previdenziale)

All'agromeccanico professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

L'imprenditore agromeccanico professionale, inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge in un settore previdenziale diverso da quello di cui al comma 1, mantiene l'inquadramento previdenziale ed il trattamento contributivo in atto, salvo richiesta alle competenti sedi di applicazione dell'inquadramento di cui al comma 1, da effettuarsi non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche sono inquadrati ai fini previdenziali come i lavoratori del settore agricolo, con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate o montane.

Art. 8

(Obblighi delle Impresa Agromeccanica Professionale)

L'impresa agromeccanica professionale deve:

- a) provvedere ad un'adeguata formazione professionale dei propri dipendenti e collaboratori in relazione alle attività esercitate;
- b) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;
- c) utilizzare macchinari e attrezzature rispettose delle norme di certificazione ed anti-infortunistiche nazionali e comunitarie;
- d) rispettare nell'esecuzione delle prestazioni le buone pratiche tecnico-agro-ambientali richieste dalla tipologia di ogni specifico servizio; stipulare idonea polizza assicurativa contro eventuali danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica.

Art. 9

(Certificazioni)

1. Le imprese agromeccaniche professionali sono autorizzate a rilasciare certificazioni, che vengono riconosciute legalmente validi ai sensi della normativa nazionale ed europea, attestanti i prodotti tecnici e le modalità di esecuzione delle prestazioni svolte.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dietro richiesta del soggetto che è stato destinatario delle prestazioni agromeccaniche, ivi compresi enti e amministrazioni pubbliche.



Art.10

(Fabbricati strumentali dell'Impresa Agromeccanica Professionale)

L'impresa agromeccanica professionale può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia nelle zone agricole che in altre zone, delle opere e dei fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »

Art.11.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
